

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
UNIFICAZIONE CONTENZIOSO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCI di SNC

ATTORE/I

contro

SOCIETÀ

CONVENUTO/I

AGENTE

TERZO CHIAMATO

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. OMISSIS

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

In data 20.6.2013 i SOCI, hanno notificato alla SOCIETÀ atto di citazione, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS D.I. emesso in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., con formula esecutiva apposta dalla competente Cancelleria il 29.3.2013, nei confronti della società e depositato il 26.3.2013 dal Tribunale di Perugia Sezione Distaccata di Todi su richiesta dell'odierna opposta e notificato ad entrambi a mezzo del servizio postale il 15.5.2013, in forza del quale veniva ingiunto di pagare alla società la somma di Euro OMISSIS, oltre gli interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02 e le spese legali della fase monitoria. Esponevano gli opposenti, chiedendo in via preliminare la sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la autorizzazione alla chiamata in causa dell'agente di zona AGENTE ai fini della manleva, di avere estinto la pretesa creditoria in forza dell'integrale adempimento delle fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.2013, si costituiva in giudizio la creditrice opposta la quale contestava l'opposizione chiedendo - preliminarmente - il rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché della svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto stante la sussistenza del credito della opposta.

Successivamente ad autorizzazione concessa dal Giudice, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.6.2014, si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa sig. AGENTE, concludendo affinché venisse accertato che la società opponente ha sempre

Sentenza, Tribunale di Perugia, Giudice Rosa Lavanga, n. 628 del 18 aprile 2019

provveduto ai pagamenti mediante assegni ovvero effetti cambiari che poi venivano consegnati alla società fornitrice per l'incasso, nonché per il rigetto della domanda nei suoi confronti e condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e delle spese processuali.

Alla prima udienza comparivano le parti, le quali riportandosi ai propri atti difensivi, chiedevano termini ex art. 183 co. 6, c.p.c.; il G.I. con ordinanza del 17.3.2015 concedeva i termini ex art. 183, c.6 c.p.c. rinviando la prosecuzione del giudizio. Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1,2 e 3 da parte di tutte le parti in causa, all'udienza del 14.7.2015 il Giudice si riservava in merito alle richieste istruttorie e prove per testi formulate dalla opponente e dalla chiamata in causa. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 20.07.2015, il Giudice ammetteva la prova testimoniale come formulata dalla opponente nonché l'interrogatorio formale e prova per testi come articolata dal terzo chiamato rinviando per l'espletamento all'udienza del 12.1.2016. All'udienza del 7.6.2016 venivano sottoposti ad interrogatorio formale sui capitoli di parte opponente i signori OMISSIS, al termine della quale il Giudice rinviava per la prosecuzione al 11.10.2016. In detta udienza, rilevata la mancata risposta ad interrogatorio formale dei signori OMISSIS la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2017 e successivamente il Giudice, previa revoca dell'ordinanza di precisazione delle conclusioni, rinviava all'udienza del 18.4.2019 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione dei termini per note conclusive.

Preliminarmente va accolta la sollevata, da parte opposta, eccezione in rito, peraltro non contestata. L'opposizione a decreto ingiuntivo, come rettammente rilevato dalla opposta, che ha dato avvio a tale giudizio è stata incardinata non dalla società nei confronti della quale veniva ingiunto il pagamento ma, bensì, dai soci della stessa. L'azione è stata incardinata da due persone fisiche, che agiscono in proprio quali soci della società ma non la società, nei confronti della quale il decreto è definitivamente esecutivo.

Corretto il richiamo all'interesse ex art. 100 cpc che va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente (C. 8236/2003), dovendo avere l'interesse le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (C. 6918/2013; C. 13906/2002). E dunque l'interesse ad agire sussiste qualora dall'ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'istante. Nella fattispecie, la debitrice ingiunta con il decreto qui opposto non ha impugnato con lo strumento dell'opposizione il decreto lei notificato, con la conseguente definitività dello stesso. In tal caso, i singoli soci saranno escussi ex art. 2304 c.c. in via sussidiaria in forza del titolo esecutivo maturato verso la SNC che non ha opposto e dunque gli stessi non hanno alcuna utilità concreta a conseguire una sentenza favorevole che accerti, in via assolutamente ipotetica, un'insussistenza del credito, perché sarebbero, comunque, irrimediabilmente attinti dall'esercizio dell'azione esecutiva in via sussidiaria ex art. 2304 c.c..

La proposta opposizione è comunque infondata nel merito.

Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.

In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.

Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id. 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id. 9.4.1975 n. 1304; id. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "*ex adverso*" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Onere non assolto dagli opposenti, in difetto di qualsiasi contestazione nell'*an* e nel *quantum* delle richieste di pagamento e in difetto di prova, al di là della mera asserzione, dell'avvenuta estinzione della obbligazione per intervenuto pagamento delle fatture oggetto di causa, a mani del rappresentante di zona della opposta, sig. AGENTE terzo chiamato in causa.

Se è vero infatti che gli stessi hanno consegnato a mani dell'agente sig. AGENTE dallo stesso confermato) assegni e/o titoli cambiari e non contanti, è altrettanto vero che l'obbligazione, quando il pagamento è effettuato con detti mezzi, si considera estinta non con la consegna dello stesso bensì con l'incasso della somma da parte del creditore. Prova non fornita dagli opposenti né a mezzo produzioni documentali né con attività istruttoria specifica e puntuale.

L'opposizione è pertanto infondata anche nel merito, anche in riferimento alla chiamata in manleva dell'agente. Tutte le altre domande sono respinte. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. OMISSIS. Condanna gli opposenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di SOCIETÀ

-in persona del legale rapp.te p.t. liquidate in € OMISSIS per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge. Condanna gli opposenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di SOCIETÀ liquidate in € OMISSIS per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge. Respinge tutte le altre domande.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Perugia, 18 aprile 2019

Il Giudice
Rosa Lavanga

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS